

CIRCOLARE N° 11 DEL 31/08/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

TAX CREDIT GAS ED ENERGIA: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 2 agosto 2023, n. 24, ha reso nuovi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta gas e energia.</p> <p>La circolare ha fornito un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano energia elettrica e gas, già oggetto di numerosi chiarimenti attraverso risoluzioni e risposte ad interpello. Per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023, viene ricordata la scadenza del 31 dicembre 2023 per il loro utilizzo in compensazione (scade invece il 30 settembre 2023 il termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti del III e IV trimestre 2022) con data ultima per effettuare la cessione, mediante comunicazione telematica, fissata al 18 dicembre 2023.</p> <p>È possibile effettuare al massimo due ulteriori cessioni, rispetto alla prima, ma solo a favore di determinate categorie di soggetti. A tal riguardo, la circolare ha chiarito che, poiché i crediti sono cedibili solo per intero, l'eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione mediante modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.</p> <p>La circolare, dopo aver elencato le percentuali e i codici tributo dei diversi tax credit, ha ribadito che il credito di imposta di un trimestre non costituisce "sussidio" e non influisce dunque sui calcoli per la verifica dei requisiti per la spettanza del credito del trimestre successivo.</p> <p>Per i crediti del terzo e quarto trimestre 2022, che dovevano essere comunicati, a pena di decadenza, entro il 16 marzo 2023, è consentita la remissione in bonis inviando il modello omesso (o contenente dati errati) entro il 30 settembre 2023.</p>	Circolare AdE n. 24 del 02.08.2023
WELFARE AZIENDALE 2023: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 1° agosto 2023, n. 23, ha reso chiarimenti circa l'ambito oggettivo, soggettivo e le modalità applicative dell'art. 40 del DL n.48/2023.</p> <p>In particolare, tale norma ha previsto un innalzamento a 3 mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d'imposta 2023.</p> <p>Sotto l'aspetto soggettivo, l'Agenzia ha precisato che i 3 mila euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. I benefit</p>	Circolare AdE n. 23 del 01.08.2023

<p>possono essere concessi anche ad personam. L'innalzamento del limite di esenzione è consentito al lavoratore con figli a carico in base all'articolo 12 del Tuir, cioè figli che abbiano un reddito non superiore a 4 mila euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l'assegno unico e universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3 mila euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.</p> <p>Il limite di 3 mila euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore di lavoro. Si segnala infine che la soglia di 3 mila euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti; a tal riguardo l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all'informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l'anno.</p>	
SVIZZERA FUORI DALLA BLACK LIST	
<p>Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera sarà fuori dalla black list. È quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, che dispone l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del DM del 4 maggio 1999 recante l'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.</p> <p>Tale modifica trova il suo fondamento legislativo nell'articolo 12, comma 3, della Legge n. 83/2023, che demanda a un apposito decreto, da emanarsi entro il 31 luglio 2023, l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui al suddetto DM 1999.</p>	DM 20.07.2023
DIVIDENDI DISTRIBUITI IN SVIZZERA CON ESENZIONE ANCHE SE LA SOCIETÀ È ESENTE DALLE IMPOSTE MUNICIPALI, CANTONALI E FEDERALI	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 31 luglio 2023, n. 46, ha superato le proprie precedenti posizioni restrittive circa l'interpretazione del requisito soggettivo dell'assoggettamento ad imposta sul reddito delle società "<i>senza beneficiare di esenzioni</i>" previsto dall'art. 9 dell'Accordo Svizzera-UE, il quale istituisce un regime analogo a quello previsto dalla Direttiva Madre-Figlia per i flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell'UE a società madri residenti in Svizzera (e viceversa).</p> <p>In particolare, l'Agenzia ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza <i>Wereldhave Belgium</i> (C-488/15), ove era stato statuito che l'esenzione da Direttiva Madre-Figlia può essere disconosciuta solo in caso di esenzione totale (aliquota zero) degli utili, non integrandosi solo in tale evenienza il previsto requisito dell'assoggettamento ad imposizione "<i>senza beneficiare di esenzioni</i>". L'applicazione di tale indirizzo nel contesto dell'art. 9 dell'Accordo Svizzera-UE consente di superare la precedente chiusura dell'Amministrazione Finanziaria circa l'applicazione della previsione alle società svizzere soggette ad esenzione (parziale) su almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale o federale) di imposizione reddituale.</p>	Risoluzione AdE n. 46 del 31.07.2023
RITENUTE SUI DIVIDENDI DI SOCIETÀ ITALIANE: ESENTE ANCHE IL FONDO LUSSEMBURGHESE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° agosto 2023, n. 409, ha chiarito che un fondo comune costituito nella forma di una società en accomandite spéciale (SCSp) lussemburghese, il cui general partner sia una società autorizzata alla</p>	Risposta interpello n. 409 del 01.08.2023

gestione dei fondi alternativi e soggetta a vigilanza della locale autorità di vigilanza, beneficia dell'esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane in base all'articolo 27, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 600/1973.	
CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE NON SPETTANTE IN MANCANZA DI DICHIARAZIONE	
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23190 depositata il 31 luglio 2023, ha statuito il principio per cui il credito per le imposte assolte all'estero (art. 165 del TUIR) spetta solamente a fronte della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ed è conseguentemente precluso nel momento in cui la dichiarazione è stata omessa, anche nelle situazioni in cui questo comportamento risulti legittimo.	Corte di Cassazione ordinanza n. 23190
IVA AL 10% PER LA PREPARAZIONE E IL CONFEZIONAMENTO DI PASTI	
L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 agosto 2023, n. 412, ha chiarito che una società che fornisce pasti a una Onlus che si occupa di persone con difficoltà intellettiva non potrà applicare l'IVA al 4% sui cibi destinati ai dipendenti dell'associazione in quanto tale aliquota è prevista quando le "somministrazioni" avvengono all'interno di una mensa aziendale. In base al numero 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, infatti, possono fruire dell'Iva al 4% «le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni». L'istante, pertanto, dovrà applicare per il servizio di ristorazione svolto, l'Iva al 10% anche sui pasti consumati dai dipendenti della Onlus.	Risposta interpello n. 412 del 02.08.2023
BOLLO SU APPALTI PUBBLICI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E, ha reso chiarimenti in ordine alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo introdotte dall'articolo 18, comma 10 e dall'allegato I.4 del DLgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, l'imposta forfettaria a scaglioni crescenti in proporzione all'importo massimo del valore previsto nel contratto si applica solo al momento della stipula del contratto fra l'operatore economico aggiudicatario e la stazione appaltante e anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche. L'importo massimo del contratto deve essere inteso corrispondere all'importo totale del corrispettivo pagabile al netto dell'Iva, prendendo a base le indicazioni dell'articolo 14 del Codice.</p> <p>Sulle fatture che derivano dal contratto di appalto non vi sono speciali esenzioni dall'imposta di bollo.</p> <p>Viene inoltre chiarito che (i) l'esenzione indicata dall'articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4 al Codice, per il quale il pagamento dell'imposta forfettaria a scaglioni ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, non opera nella fase iniziale in capo ai vari operatori economici partecipanti alla gara. Si afferma che continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sugli atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto. Solo l'aggiudicatario potrà recuperare quanto versato detraendolo da quanto dovuto e fino a concorrenza dell'imposta forfettaria da versare con modello F24 Elide alla stipula del contratto (ii) sono esenti dall'imposta i contratti di importo massimo inferiore a 40 mila euro.</p> <p>Viene infine precisato che l'onere dell'imposta in capo all'operatore economico non elimina la solidarietà passiva in capo alla stazione appaltante, attribuendo così alla norma una mera funzione di individuazione di colui che deve provvedere al pagamento ma le</p>	Circolare AdE n. 22/e del 28.07.2023

<p>parti sottoscrittrici, ad eccezione dello Stato, restano solidalmente obbligate verso l'erario per l'imposta e le sanzioni.</p>	
RIMBORSO IVA: RILEVANTE LA NATURA DELL'OPERAZIONE	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22996, depositata il 28 luglio 2023, ha statuito che, in materia di recupero IVA, ai fini della possibile emissione della nota di credito e dei presupposti per la richiesta di rimborso dell'imposta, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o fuori campo.</p> <p>Secondo i giudici di legittimità, infatti, ai fini dell'emissione della nota di credito è indispensabile sapere se l'operazione effettuata che si intende stornare sia da considerarsi imponibile o fuori campo IVA.</p> <p>Nel primo caso, ai fini del rimborso dell'imposta deve essere verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 26 del DPR n. 633/1972.</p> <p>Nel secondo caso, invece, l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non tout court, bensì entro il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 21 comma 2 del DLgs n. 546/1992, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.</p>	<p>Corte di Cassazione sentenza n. 22996</p>
REMISSIONE IN BONIS ESCLUSA PER LA COMUNICAZIONE ENEA SENZA ASSEVERAZIONE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 luglio 2023, n. 406, in tema di superbonus, ha chiarito che l'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale) non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis per sanare l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché la finalità di questo istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito a un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali.</p>	<p>Risposta interpello n. 406 del 31.07.2023</p>
DECRETO ASSET: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI	
<p>Il decreto Asset (DL 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 e in vigore dall'11 agosto 2023) introduce la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche.</p> <p>Altre disposizioni di carattere fiscale prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo credito d'imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori; • la proroga del Superbonus per le villette; • le comunicazioni all'Agenzia delle entrate per i crediti non ancora fruiti. <p>E' introdotta, per il solo anno 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche. L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 40% alla differenza, se positiva, tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2021, aumentato del 10%. In ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022).</p>	<p>DL n. 104 del 10.08.2023</p> <p>Imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche</p>

<p>L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p> <p>Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale viene istituito un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.</p> <p>Il credito viene riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni site in Italia di soggetti non residenti, anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in altri Stati membri UE; • negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); • in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, <p>che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.</p> <p>Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3, del regolamento UE n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2023) e fino al 31 dicembre 2027.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per il personale impiegato nel progetto; • costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all'art. 34, legge n. 388/2000.</p> <p>L'utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.</p> <p>Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8, DLgs n. 39/2010.</p> <p>Inoltre, per la fruizione del credito, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 23, commi 2-5, DL n. 73/2022.</p>	<p>Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica</p>
---	--

<p>Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, saranno poi definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.</p> <p>Si rileva, infine, che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 160/2019 (credito ricerca e sviluppo "generico").</p> <p>Viene differito dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all'agevolazione rimane la stessa: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (art. 119, comma 8-bis, DL n. 34/2020).</p> <p>Con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il Superbonus del 110% spetta quindi: sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022; sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 relativamente a interventi avviati anche dopo il 30 giugno 2022 (oltre a quelli avviati prima), purché completati almeno per il 30% alla data del 30 settembre 2022.</p> <p>Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio (cessione dei crediti o sconto in fattura), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.</p> <p>Tali previsioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.</p> <p>A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell'avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che l'ha determinata.</p> <p>Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.</p> <p>La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal decreto Asset comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.</p>	Superbonus unifamiliari Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all'Agenzia delle entrate
SMART WORKING E FRONTALIERI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 18 agosto 2023, ha confermato che, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale dei lavoratori in smart working,	Circolare AdE del 18.08.2023

trovano applicazione i criteri generali indicati negli articoli 2 e 3 del TUIR. Infatti, a parere dell’Agenzia, i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

A fronte dell’incremento, negli ultimi anni, dell’impiego di forme di lavoro definite “agili” che ha coinvolto imprese, professionisti e comparto pubblico, nessuna modifica è stata infatti apportata alla normativa interna che regola la determinazione della residenza delle persone fisiche a fini fiscali. Quindi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del TUIR e, al riguardo, nessuna valenza rettificativa va ascritta alla modalità con la quale viene prestata l’attività lavorativa (lavoro da remoto o smart working). Tale assunto rileva anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del DLgs n. 147/2015 («regime speciale per lavoratori impatriati») nonché dall’articolo 44 del DL n. 78/2010 («regime speciale per docenti e ricercatori»).

A tal riguardo, l’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, l’Agenzia ha precisato che il dato formale dell’iscrizione all’Aire e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Con riferimento all’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, nella Circolare n. 25/2023 viene precisato che l’articolo 15 del modello OCSE, sostanzialmente recepito nelle convenzioni negoziate dall’Italia, prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente, salvo l’attività lavorativa venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso l’imposizione è concorrente in entrambi i Paesi.

In coerenza con l’articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir, che considera prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato», anche la disposizione convenzionale prevede che il lavoro dipendente si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, a prescindere dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente.

Nella seconda parte della Circolare n. 25/2023 viene esaminato il rapporto tra la disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, e il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sulla fiscalità del lavoro frontaliere, ratificato dall’Italia con legge 83/2023, cui ha fatto seguito il DM 20 luglio 2023, per effetto del quale la Svizzera è stata espunta dall’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini Irpef (DM 4 maggio 1999).

In merito alla decorrenza dell’eliminazione della Confederazione Elvetica dalla black list, l’Agenzia ha confermato che, ai fini della presunzione di residenza, gli

Lavoratori frontalieri e
il nuovo accordo tra
Italia e Svizzera

<p>effetti decorrono dal periodo di imposta 2024. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta 2023.</p> <p>Infine, l'Agenzia ha esaminato la presunzione di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 78/2009, secondo il quale gli investimenti non indicati nel quadro RW si presumono redditi non dichiarati in Italia quando lo Stato estero interessato risulta inserito nella black list. A tal riguardo, viene precisato che le attività di natura finanziaria e gli investimenti che dovessero essere detenuti in Svizzera nel corso del 2023, in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale ex articolo 4 del DL 167/90, continuano a presumersi, salvo prova contraria a carico del contribuente, costituite mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. In tale ipotesi, i termini per la notifica dei relativi atti di accertamento e sanzionatori sono peraltro raddoppiati.</p>	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani